



## **PARTE SPECIALE F)**

# **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

<b>Revisione</b>	<b>Data</b>	<b>Verifica</b>	<b>Approvazione</b>	<b>Note</b>
0	16/02/2024	C.d.A.	C.d.A.	Prima emissione

## **INDICE**

<b>F.1.</b> Il reato di cui all'articolo 25- <i>novies</i> del d.lgs. n. 231/2001. possibili modalità di commissione .....	<b>3</b>
<b>F.2.</b> Aree potenzialmente 'a rischio'. attività 'sensibili'. reati prospettabili e principi generali di comportamento. ....	<b>3</b>
<b>F.3.</b> Presidi specifici per le aree sensibili .....	<b>5</b>
<b>F.4.</b> I flussi informativi.....	<b>6</b>
<b>F.5.</b> I compiti dell'organismo di vigilanza .....	<b>7</b>
<b>F.6.</b> Procedure aziendali .....	<b>7</b>

## **F.1. IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25-NOVIES DEL D.LGS. N. 231/2001. POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE.**

Si riporta di seguito una sintetica descrizione del reato richiamato nell'art. 25-*novies* del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione del reato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Fondazione potrebbe essere considerata responsabile anche qualora la fattispecie sia integrata nella forma del tentativo.

### **- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.*

## **F.2. AREE POTENZIALMENTE 'A RISCHIO'. ATTIVITÀ 'SENSIBILI'. REATI PROSPETTABILI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.**

Nell'ambito dell'attività di Risk Assessment svolta per la Fondazione sono state esaminate attentamente tutte le attività svolte dalla Fondazione, al fine di individuare quelle a rischio di commissione reato.

Con riferimento ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, dall'analisi svolta sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- gestione del contenzioso.

Sebbene chiunque possa incorrere nel reato oggetto della presente parte speciale, le aree ritenute maggiormente a rischio sono:

- Presidente;
- Consiglio di amministrazione;
- Direttore-Segretario.
- Gestore della contabilità.

Trattasi di reato che può essere consumato soltanto laddove, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, si induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che deve essere sentito nell'ambito di un procedimento penale, avendo la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Il caso che può facilmente verificarsi è quello in cui i soggetti apicali di una società o di un ente inducano soggetti a loro sottoposti e coimputati dello stesso reato (solitamente consumato in ambito societario) a non coinvolgerli ovvero a scagionarli laddove gli stessi sottoposti debbano rendere dichiarazioni innanzi alla Autorità giudiziaria.

Analogamente, può verificarsi il caso in cui, in presenza di più imputati o indagati dello stesso reato (tutti dipendenti o soggetti apicali della stessa società o dello stesso ente), si decida, a monte, quale dei soggetti debba assumersi l'integrale responsabilità del reato, nell'imminenza di un'audizione da parte dell'Autorità giudiziaria.

A titolo di ulteriore esempio, il reato potrebbe verificarsi nel caso in cui un dipendente o un lavoratore autonomo che presta la propria attività in favore della Fondazione, imputato in un procedimento penale, venga chiamato a rendere dichiarazioni nell'ambito di un procedimento connesso in cui un membro del Consiglio di amministrazione sia imputato e riceva un'offerta di denaro o subisca una minaccia o un'aggressione per rendere dichiarazioni non corrispondenti al vero.

Facile che il reato si possa consumare anche quando l'indagine riguardi la fondazione e non il singolo.

Tutti i soggetti della Fondazione sono potenzialmente a rischio di essere coinvolti nella consumazione di questo reato.

Sono considerabili quali aree di rischio tutti gli eventuali procedimenti penali già pendenti a carico di soggetti apicali della Fondazione o di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi, in relazione a reati che possono coinvolgere la fondazione o altri soggetti societari che abbiano rapporti stretti con la Fondazione. I soggetti apicali della Fondazione potrebbero, ad esempio, fare pressioni su soggetti sottoposti che siano a chiamati a deporre, in veste di imputati di reato connesso, in procedimenti a carico di soggetti appartenenti ad altri Enti in stretta connessione. Sono altresì a rischio i procedimenti penali aventi ad oggetto l'applicazione delle sanzioni amministrative, procedimenti disciplinati dagli artt. 34 e ss. del D.lgs. n. 231/2001. Ovviamente, anche procedimenti penali della medesima tipologia di quelli sopra descritti che dovessero instaurarsi.

Va anche evidenziato che, a norma dell'art. 44 del Decreto, non possono mai essere assunti come testimoni nel procedimento a carico dell'Ente la persona o le persone imputate del reato da cui dipende l'illecito amministrativo ed il legale rappresentante che rivestiva tale funzione al momento della consumazione del reato. Tali persone, a norma dell'art. 44, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001, possono comunque essere sentite come imputate di reato connesso potendo, in tale evenienza, avvalersi della facoltà di non rispondere. Anche in questi casi potrebbe quindi astrattamente verificarsi il reato di cui sopra.

Al fine di evitare la consumazione di tale tipologia di reato è importante che, nel caso di procedimento penale a carico di qualunque dipendente, lavoratore autonomo o soggetto apicale della Fondazione, sia garantita libertà assoluta nella scelta dell'avvocato difensore, fermo restando che le polizze assicurative in essere escludono la tutela legale nei casi di dolo e colpa grave.

È sempre meglio, inoltre, che l'avvocato dell'Ente, in caso di procedimento ai sensi del decreto legislativo 231, sia distinto da quello delle persone imputate nel procedimento penale da cui dipende il reato.

Sono severamente vietati, e potranno essere suscettibili di sanzione disciplinare e/o di segnalazione all'ODV, i contatti tra i soggetti apicali e i dipendenti/lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in favore della Fondazione, laddove i soggetti stessi (apicali o dipendenti/lavoratori autonomi) siano imputati e/o indagati dello stesso reato o di reato connesso o collegato ed i contatti siano volti ad influenzare le scelte e le strategie processuali di ciascuno.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria deve essere assicurato un comportamento collaborativo, in modo tale da fornire le informazioni richieste entro tempi brevi.

Ai destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni e delle proprie attività, qualsiasi sia il proprio ambito di intervento, è fatto specifico divieto di:

- indurre, con violenza o minaccia, il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all'Autorità Giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- indurre, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all'Autorità Giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

In particolare, non potranno essere minacciate o neppure ipotizzate conseguenze lavorative negative (es., licenziamento, modifica delle mansioni, rimozione da incarichi direzionali, *etc.*) a coloro che, chiamati a rendere dichiarazioni avanti all'Autorità giudiziaria, non si prestino a conformare le proprie dichiarazioni all'interesse dell'Ente.

### **F.3. PRESIDI SPECIFICI PER LE AREE SENSIBILI**

#### **Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e Gestione del Contenzioso**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione del Contenzioso o nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria è fatto obbligo di:

- fornire all'Autorità Giudiziaria informazioni veritiere e di non indurre taluno a rendere dichiarazioni mendaci;
- porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo;
- mantenere un comportamento chiaro, trasparente, diligente e collaborativo, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste;
- identificare un responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare l'Ente o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;

- garantire che i rapporti con la P.A. siano intrattenuti esclusivamente da parte di soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Fondazione;
- assicurare che il responsabile interno dell'attività sensibile ponga in essere dei controlli, diretti e indiretti, atti a garantire la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento del dato o informazione che riguarda la Fondazione e che deve essere comunicato alla P.A.;
- assicurare che la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità delle informazioni e delle decisioni assunte, per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte effettuate e delle fonti informative utilizzate;
- garantire che l'articolazione del processo garantisca la segregazione funzionale tra: (i) coloro che hanno la responsabilità di gestire il contenzioso, anche mediante l'ausilio di legali esterni; (ii) coloro che hanno la responsabilità di imputare a budget le spese legali da sostenere; (iii) coloro che hanno la responsabilità di verificare il rispetto delle deleghe di spesa e di poteri conferiti e delle motivazioni per la scelta dei legali, nonché la natura e pertinenza degli oneri legali sostenuti;
- garantire che la selezione e qualifica di professionisti esterni (consulenti, legali, ecc.), avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente Parte Speciale;
- conferire l'incarico a professionisti esterni tramite la stipula di specifici contratti scritti, con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione ed autorizzati da personale munito degli adeguati poteri;
- assicurare che, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i destinatari prestino una fattiva collaborazione e rendano dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- garantire che, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella Fondazione, esprimano liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o esercitino la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

#### **F.4. I FLUSSI INFORMATIVI**

In generale, tutti i ruoli interni coinvolti nelle attività sopra individuate sono tenuti ad informare l'ODV in merito a situazioni, notizie, dati di cui venissero a conoscenza e che potrebbero costituire violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico. Tutti i lavoratori sono, in ogni caso, tenuti a comunicare alla Fondazione, o direttamente all'ODV, ogni difformità, anomalia o situazione incerta, di cui siano a diretta conoscenza e che possano costituire una violazione delle procedure o delle prescrizioni del Modello 231 ovvero del Codice Etico adottati dalla Fondazione.

L'ODV dovrà essere tempestivamente informato a cura della Consiglio di amministrazione di ogni procedimento o processo penale che coinvolga soggetti apicali della Fondazione o soggetti a loro sottoposti/lavoratori autonomi che prestano la loro attività in favore della Fondazione, con riferimento a reati consumati nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'obbligo insorge nel momento in cui i soggetti abbiano avuto notizia, sia formalmente che informalmente, del procedimento penale a loro carico.

Il Presidente della Fondazione deve inoltre informare tempestivamente l'ODV di ogni procedimento o processo a carico dell'Ente di cui egli sia a conoscenza.

In particolare, tutti i soggetti interessati hanno il dovere di comunicare all'ODV il manifestarsi del singolo evento, quale può essere la notifica di una citazione a rendere testimonianza, che possa comportare il verificarsi del reato di cui alla presente Parte Speciale.

## **F.5. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli a campione sulle attività dell'Ente e, in particolare, sugli atti processuali relativi ai procedimenti ed ai processi penali sopra descritti, diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività medesime, in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'ODV, in forza del presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione interna che lo stesso ritenga rilevante al fine del monitoraggio dei processi sensibili individuati nella presente Parte Speciale. L'ODV potrà, inoltre, aver libero accesso alla documentazione processuale riguardante processi penali a carico dell'Ente ovvero a carico di soggetti apicali o dipendenti dell'Ente medesimo per reati consumati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

## **F.6. PROCEDURE AZIENDALI**

Al fine di soddisfare quanto stabilito dalla presente Parte Speciale la Fondazione ha adottato delle specifiche procedure interne a cui si rinvia:

- procedura pagamenti.